



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Forno, 8, 00192, Roma- Fax. 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

In data 7 settembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della CARREFOUR SSC SRL, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la Società, Marco Bressan, Fabio Gili, Paola Soldà, Giovanna Lodeserto, Angelo Frisciotti, Vincenzo Scialò, Giuseppe Redondi;
- Per la Filcams Cigl Naz.le, Maria Grazia Gabrielli;
- Per la Fisascat Cisl Naz.le, Ferruccio Fiorot;
- Per la Uil Tucs Uil Naz.le, Paolo Andreani;
- Per Italia Lavoro, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente ampia rappresentanza di delegazioni territoriali e di RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- Con comunicazione del 18.06.10 la Società avviava la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, per complessivi 314 lavoratori in forza presso n. 10 punti vendita.
- Con successiva nota – Prot. n. 15/VII/0017257/16.01.02 del 10.08.10 – la Società comunicava la conclusione con esito negativo della fase sindacale della citata procedura, precisando che in data 30.07.10 presso la Regione Campania-Servizio Politiche del lavoro veniva sottoscritto dalle Parti verbale di accordo di Cigs relativamente ad uno dei 10 punti vendita interessati dalla procedura di mobilità ed in particolare il punto vendita Carrefour Capodrise, con riguardo al quale veniva, pertanto richiesto lo stralcio dalla citata procedura.
- Questo Ufficio, pertanto, convocava formalmente (nota prot. 15/VII/0017258/16.01.02 del 10.08.10) le Parti interessate, al fine della prosecuzione del confronto in sede amministrativa, in data odierna.

CONSIDERATO

che l'azienda e le Parti sociali in sede territoriale si sono incontrate per ricercare soluzioni atte ad affrontare la situazione di crisi aziendale anche facendo ricorso a misure di carattere organizzativo e tali incontri hanno portato alla sottoscrizione di accordi sindacali nelle date del 05.08.10 (Roma Raffaello), 21.07.10

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

(Frosinone), 03.08.10 (Pontecagnano), 28.07.10 (Zumpano), 06.08.10 (Gallarate), 03.08.10 (Gallarate-Malpensa), 25.08.10 (Massa) e 03.08.10 (Ancona)

CONSIDERATA

la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. UNITÀ PRODUTTIVA DI ROMA RAFFAELLO.

a) CIG IN DEROGA

L'unità produttiva di Roma Raffaello è attualmente interessata da un intervento di CIGS per cessazione di attività per 12 mesi sino al 30 settembre 2010. Essendo, tuttavia, in corso trattative per la cessione del punto vendita, le Parti concordano che la Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale Ammortizzatori sociali, ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2, co. 138, L. n. 191/2009** (Legge Finanziaria 2010), per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 ottobre 2010 e sino al 30 settembre 2011, per tutto il personale attualmente in forza presso l'ipermercato, pari a **42 lavoratori**.

La Cig sarà a zero ore senza rotazione.

La Società presenterà, altresì, istanza di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale all'INPS.

Resta inteso che la concessione dell'istituto è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte della Regione Lazio coinvolta dalle misure previste e non presente alla sottoscrizione dell'accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito, di cui al citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

L'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui sopra ed, in particolare, di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.



b) MOBILITA' CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

Le Parti convengono, oltre la prosecuzione degli strumenti di gestione degli esuberi già previsti dall'accordo ministeriale del 06.08.09 ed in particolare al punto 2) lettera a), di individuare, quale ulteriore strumento la messa in mobilità ordinaria di numero massimo di 42 lavoratori, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e che manifesteranno tale volontà durante il periodo di durata della Cig.

Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 30 settembre 2011.

L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo, come meglio specificati nell'accordo sindacale del 05.08.10, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

2. UNITA' PRODUTTIVE DI FROSINONE E ZUMPANO.

a) CIGS PER CRISI AZIENDALE.

La Società presenterà istanza per la concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale per il personale delle unità produttive di Frosinone e Zumpano come di seguito specificato, con la sola eccezione del personale inquadrato nei profili di Capo Reparto, Capo Settore, Capo Servizio e Responsabile di Ipermercato, al fine di garantire la continuità e l'organizzazione delle attività dei punti vendita:

- **Carrefour Zumpano (CS):** Cigs a zero ore per un massimo di n. 35 lavoratori che ruoteranno su base mensile su un organico complessivo di 225 lavoratori, ad esclusione dei profili professionali suindicati, per 12 mesi, a decorrere dal 01.09.10 e sino al 31.08.11.

La rotazione sarà effettuata in funzione delle ore necessarie a ciascun reparto/settore, prevedendo, pertanto, ove necessario ed opportuno, la fungibilità dei lavoratori ai reparti/settori al fine di mantenere i necessari livelli di efficienza degli stessi.

- **Carrefour Frosinone:** Cigs per 12 mesi, a decorrere dal 01.10.10 e sino al 30.09.11, per un numero massimo di 154 lavoratori su un organico complessivo di 172 lavoratori, ad esclusione dei profili professionali suindicati. La Cigs sarà con riduzione oraria nelle seguenti misure:

- Per il Full time 38 ore, riduzione oraria a 32 ore con 6 ore settimanali in CIGS.
- Per il Part-time 30 ore, riduzione oraria a 26 ore con 4 ore settimanali in CIGS.
- Per il Part-time 24 Ore, riduzione oraria a 22 ore con 2 ore settimanali in CIGS.

L'Azienda anticiperà ai lavoratori sospesi in CIGS il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive.

b) MOBILITA' INCENTIVATA CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

Le Parti convengono, altresì, che l'Azienda potrà collocare in mobilità un numero massimo di 35 lavoratori del punto vendita di Zumpano e 34 lavoratori del punto vendita di Frosinone, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e che manifesteranno tale volontà durante il periodo di durata della Cigs.

Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 30 settembre 2011.

L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

3) UNITA' PRODUTTIVE DI PONTECAGNANO, GALLARATE MALPENSA, ANCONA, MASSA.

a) MOBILITA' INCENTIVATA CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

L'Azienda potrà collocare in mobilità un numero massimo di 10 lavoratori del punto vendita di Pontecagnano, 32 lavoratori del punto vendita di Gallarate, 16 lavoratori del punto vendita di Malpensa, 10 lavoratori del punto vendita di Ancona e 20 lavoratori del punto vendita di Massa.

L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità nei numeri massimi suindicati avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 31 maggio 2011.

L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

4) UNITA' PRODUTTIVA DI MARCON (VE).

a) CIGS PER CRISI AZIENDALE.

La Società presenterà istanza per la concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale per un numero massimo di 35 lavoratori a rotazione su base mensile su un organico complessivo di 260 lavoratori, con la sola eccezione del personale inquadrato nei profili di Capo Reparto, Capo Settore, Capo Servizio e Responsabile di Ipermercato e degli altri profili infungibili che verranno definiti con separata intesa a livello aziendale.

Le Parti concordano che la Cigs avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal 01.10.10 per consentire alle Parti di proseguire un serrato confronto a livello territoriale teso a ricercare soluzioni organizzative utili ad eliminare o ridurre nel corso di vigenza del presente accordo il numero degli esuberanti dichiarati e, pertanto, anche di minimizzare il ricorso alla Cigs entro i numeri massimi stabiliti dal presente accordo.

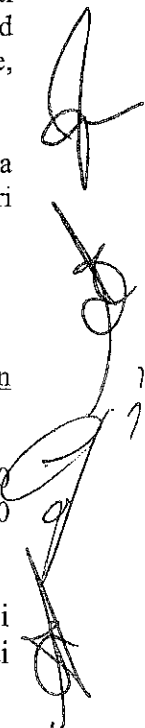
L'Azienda dichiara, a tale proposito, che il raggiungimento di un accordo tra le Parti relativo ad una nuova organizzazione del lavoro potrà ragionevolmente portare ad un totale riassorbimento degli esuberanti strutturali dichiarati nella presente procedura.

b) MOBILITA' INCENTIVATA CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

L'Azienda potrà collocare in mobilità un numero massimo di 35 lavoratori che verranno individuati in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 30 settembre 2011.

L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi



verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Per quanto non previsto dal presente accordo ed per quanto non incompatibile con lo stesso le Parti si rimandano agli accordi sindacali citati in premessa.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperite e concluse le procedure di cui alla legge 223/91 e del D.P.R. 218/00 e della Legge n.191/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CARREFOUR S.S.C. SRL

UIL CAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

RSA/RSU E TERRITORIALI

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI